



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLO "SCHEMA D'ATTO" E
CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA NOTIFICA IN DATA
ANTECEDENTE AL 30 APRILE 2024**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 2/35 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza.

Composizione

- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

**IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO –
PROCEDIMENTO – CONTRADDITTORIO**

Schema d'atto – Obbligo – Decorrenza – Adozione anticipata - Irrilevanza.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, poiché l'obbligo di schema d'atto trova applicazione agli atti emessi successivamente al 30 aprile 2024, sono privi di effetti gli eventuali schemi notificati in data antecedente, ciò non comportando alcuna invalidità della previa notifica di invito a comparire, in quanto un successivo atto ultroneo non può travolgere il rituale atto precedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio, avvalendosi della proroga del termine di 120 giorni in presenza dei presupposti di cui alla disciplina normativa dell'invito a comparire cui ha fatto seguito l'adozione di schema d'atto, in data antecedente all'entrata in vigore del relativo obbligo procedimentale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, comma 3 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*

Conformità

- -----

Anno pubb.

- 2025